

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'Interno  
(SCALFARO)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
(MARTINAZZOLI)**

**col Ministro del Tesoro  
(GORIA)**

**col Ministro della Pubblica Istruzione  
(FALCUCCI)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici  
(NICOLAZZI)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(ALTISSIMO)**

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
(DE MICHELIS)**

**col Ministro della Sanità  
(DEGAN)**

**col Ministro del Turismo e dello Spettacolo  
(LAGORIO)**

**col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali  
(GULLOTTI)**

**e col Ministro per la Funzione Pubblica  
(GASPARI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1984**

---

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

---

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legislazione in materia di prevenzione incendi, in particolare la legge 26 luglio 1965, n. 966, e il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, subordina il rilascio del certificato di prevenzione incendi all'osservanza di specifiche norme e di prescrizioni tecniche da applicarsi alle singole attività soggette ai controlli dei Comandi dei vigili del fuoco.

La materiale esecuzione dei lavori necessari per il conseguimento del certificato di prevenzione incendi comporta, nella generalità dei casi, lunghi tempi di attuazione ed onerosi impegni sia sotto il profilo tecnico che quello economico a carico degli esercenti le singole attività. Nelle more, l'esercizio delle attività pericolose in atto non può essere consentito, con evidenti gravi ripercussioni di ordine tecnico ed economico, nonché negativi riflessi di ordine sociale sulla occupazione.

D'altra parte, le procedure dei servizi di prevenzione incendi demandate ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco si sviluppano secondo tempi tecnici che, anche nei casi più semplici, sono spesso tutt'altro che brevi.

Al riguardo, possono distinguersi differenti situazioni in rapporto al tipo di procedura necessaria per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Una prima categoria è quella concernente le pratiche sottoposte alla procedura normale, che prende l'avvio dall'istanza inoltrata dal titolare dell'attività pericolosa che — attraverso le successive fasi di esame del progetto, di esecuzione tempestiva delle eventuali prescrizioni e di favorevole visita di controllo — si conclude con il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

La complessità della procedura e la delicatezza degli adempimenti non sempre consentono un esame spedito delle istanze, essendo molto spesso necessario ricorrere a supplementi di documentazione e di istruttoria, che comportano l'allungamento dei tempi con ritardi anche rilevanti.

Una seconda categoria, che discende direttamente dalla prima, concerne i casi in cui

i responsabili delle attività in questione non ottemperano alle prescrizioni nei modi e nei termini stabiliti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco e continuano ad esercitare le attività stesse in posizione di irregolarità, con tutte le evidenti implicazioni sul piano delle responsabilità e in condizione di obiettivo pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Una terza categoria, poi, riguarda le ipotesi in cui i titolari delle attività — alla scadenza del periodo di validità del certificato di prevenzione incendi, ovvero in caso di variazioni oggettive delle attività stesse — omettono di inoltrare, ai sensi di legge, istanza di rinnovo del predetto certificato, venendosi così a verificare, perdurando l'esercizio dell'attività, quelle condizioni di irregolarità e di pericolo dianzi esposte.

La situazione ora rappresentata e le perduranti carenze di organico e di supporti tecnici e amministrativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno così provocato, nonostante ogni migliore impegno degli organi dei vigili del fuoco, una enorme mole di pratiche giacenti presso i Comandi provinciali, che, secondo rilevazioni di questa Amministrazione, ammontano a circa 600 mila.

La situazione, per di più, tende ad aggravarsi a causa dell'enorme numero di istanze che continuano ad affluire presso gli uffici dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, accrescendo le già notevoli difficoltà organizzative e con pesanti riflessi sulla correttezza dell'attività complessiva dei Comandi stessi.

Premesso quanto sopra, si è predisposto l'unito disegno di legge finalizzato a far fronte agli inconvenienti descritti con la previsione — limitatamente alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento — di una particolare disciplina (peraltro già applicata in precedenza per gli esercizi alberghieri con legge 18 luglio 1980, n. 406) intesa a regolare l'attuazione graduale delle misure di prevenzione incendi fino al raggiungimento dell'osservanza totale delle stesse, con ciò garantendo un'equilibrata considerazione delle esigenze proprie di atti-

vità per lo più socialmente rilevanti, nei limiti delle loro compatibilità con l'imprescindibile tutela dell'incolumità pubblica.

L'articolo 1, nel ribadire la validità delle vigenti norme in tema di prevenzione e vigilanza antincendi, prevede, nell'attesa del rilascio del prescritto certificato di prevenzione incendi, l'obbligo di inoltrare domanda per ottenere un « nullaosta provvisorio ».

L'articolo 2 stabilisce le modalità del rilascio da parte dei Comandi dei vigili del fuoco del nullaosta provvisorio per consentire l'esercizio delle attività, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni imposte dai Comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi, con apposito decreto, da parte del Ministro dell'interno.

Il meccanismo di rilascio del nullaosta prevede l'esame delle documentazioni e delle certificazioni presentate dagli interessati nonchè la facoltà di effettuare, da parte dei Comandi stessi, controlli-sopralluogo.

È previsto inoltre — e costituisce un elemento caratterizzante del provvedimento — che i Comandi dei vigili del fuoco possono prescrivere la presentazione di una perizia giurata che attesti la rispondenza delle attività alle prescrizioni dianzi cennate.

La validità del nullaosta provvisorio è limitata a un periodo non superiore a due anni, durante il quale dovrà effettuarsi comunque la visita-sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi in base alle attuali leggi e che comporterà la piena osservanza delle normative antincendio.

L'attività soggetta a controllo non viene a cessare nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio, che peraltro decade in caso di varianti all'organizzazione strutturale, produttiva o gestionale dell'attività in esame.

L'articolo 3 pone una specifica previsione per gli edifici pregevoli per arte e storia, tenuto conto delle loro peculiari caratteristiche.

L'articolo 4 consente che, sempre relativamente alle attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, il cer-

tificato di prevenzione incendi possa essere rinnovato da parte dei Comandi dei vigili del fuoco sulla base di una dichiarazione del titolare dell'attività, che attesti non essere mutata la situazione che consentì a suo tempo il rilascio del detto certificato.

L'articolo 5 prevede sanzioni per l'omissione della richiesta sia del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi sia del rilascio del nullaosta provvisorio, nonchè per le dichiarazioni mendaci prodotte a tali fini.

L'articolo 6, infine, stabilisce che le disposizioni in questione non si applicano alle attività alberghiere disciplinate dalla citata legge 18 luglio 1980, n. 406.

Perchè i Comandi provinciali dei vigili del fuoco possano provvedere proficuamente agli adempimenti di competenza previsti con le precedenti disposizioni e nel termine di due anni stabilito nell'articolo 2, è necessario che i Comandi stessi siano dotati del personale adeguato e idoneo a dare tempestiva e efficace attuazione al progetto normativo, ricorrendo — senza incrementi di organico e quindi senza aggravii per il bilancio statale — a procedure più snelle e sollecite per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo.

In tale prospettiva, va considerato che, nell'ambito dell'accordo siglato il 14 dicembre 1983, per il rinnovo del contratto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stata presentata, da parte delle organizzazioni sindacali, una dichiarazione a verbale, debitamente sottoscritta dai convenuti (Ministro per la funzione pubblica, Sottosegretario per l'interno, Sottosegretario per il tesoro, ispettore generale dell'IGOP e rappresentanti sindacali), che, al punto due, afferma: « Promuovere le opportune iniziative intese a consentire l'utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 1.500 posti di vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale n. 6497 del 29 giugno 1982 bandito in attuazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66, per la copertura degli ulteriori 1.000 posti previsti dall'articolo 3 della stessa legge e destinati alla quota di incremento riservata al 1984 ».

Le previsioni di assunzione della citata legge n. 66 furono a suo tempo distribuite nell'arco del triennio 1982-84 al fine di dilazionare la conseguente spesa in più esercizi finanziari; tuttavia, subito dopo l'approvazione di quella legge, sono sopravvenute difficoltà derivanti all'Amministrazione dall'applicazione della normativa di prevenzione incendi stabilita con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

L'Amministrazione, per superare tali difficoltà, ha affrettato al massimo i tempi tecnici di attuazione della citata legge n. 66, sia portando a compimento il concorso previsto per l'anno 1982 i cui vincitori, nel numero di 1.500 (di cui 1.001 per la previsione della legge 66 e 499 per le vacanze di organico nel frattempo verificatesi) sono già in servizio sin dal 13 giugno 1983 nelle sedi assegnate, sia predisponendo le procedure per il concorso per l'anno 1983, al quale sono stati ammessi oltre 11.000 concorrenti, numero che non ne consentirà l'espletamento in tempi brevi.

Malgrado tali immissioni, il problema della prevenzione incendi, già di per sé complesso e delicato, continua a dare notevoli preoccupazioni anche e soprattutto in relazione all'inadeguatezza dell'organico, cosicché si avverte sempre più l'esigenza di ottenere, nei tempi più celeri possibili, il completamento dell'organico stesso così come delineato dalla più volte citata legge n. 66.

Anche il concorso previsto per il 1984, dato il prevedibile alto numero di partecipanti e il conseguente lungo periodo richiesto per l'espletamento (non meno di due anni), non permetterà di coprire le vacanze in organico con la sollecitudine richiesta e d'anzì motivata.

Per ovviare ai citati inconvenienti lo strumento in atto più agevolmente praticabile è il sollecito completamento dell'organico previsto dalla legge n. 66, utilizzando all'uopo la graduatoria di 1.270 unità che risultarono idonee al concorso, già citato ed espletato,

a 1.500 posti, per il 1982; tale personale ha già superato le prove di esame e potrebbe in tempi brevi essere avviato a frequentare il prescritto corso di formazione presso le Scuole antincendi sollevando l'Amministrazione dall'onere di una lunga procedura concorsuale.

Si rende poi necessario sostituire anche il personale venuto a mancare in conseguenza delle vacanze verificatesi nell'organico e che deve essere reintegrato totalmente, superando quindi il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 19 della legge finanziaria per l'anno 1984.

A tali fini, l'articolo 7 dispone una diversa ripartizione dell'incremento a suo tempo previsto dalla citata legge n. 66 del 1982, ottenuta aggiungendo alla quota di aumento per l'anno 1982, nelle carriere dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i contingenti originariamente imputati all'anno 1984.

Sempre l'articolo 7 stabilisce inoltre che i nuovi posti previsti, aumentati dei posti residui disponibili negli stessi ruoli per le vacanze di organico verificatesi sino all'entrata in vigore della nuova norma, saranno coperti con l'assunzione di coloro che sono risultati idonei al concorso a 1.500 posti bandito a norma dell'articolo 2 della più volte citata legge n. 66.

Per l'attuazione di tali previsioni non è previsto onere finanziario aggiuntivo in quanto sia le somme occorrenti per il detto incremento di organico, sia quelle conseguenti alla sostituzione del personale cessato dal servizio sono già presenti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Infine, l'articolo 8, in sintonia con quanto fatto presente dalla Corte dei conti in sede di controllo, provvede normativamente alle esigenze di funzionamento delle istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricorrendo all'utilizzazione del personale del Corpo, che esplica già servizio d'istituto nelle località dove hanno sede le istituzioni predette od in quelle viciniori.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I titolari o i rappresentanti legali delle attività indicate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Nell'attesa del rilascio del certificato di cui al precedente comma, i titolari o i rappresentanti legali delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro sessanta giorni dalla stessa data, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2.

**Art. 2.**

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un « nullaosta provvisorio » che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai Comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I Comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non siano ritenute esau-

rienti dai Comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di « perizia giurata », redatta da professionista abilitato ed iscritto ad albo professionale, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui al precedente comma.

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.

Il nullaosta deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il suo periodo di validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi.

Il termine di validità del nullaosta provvisorio non può essere superiore a due anni.

Entro tale termine i Comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Qualsiasi variante apportata all'organizzazione strutturale, produttiva o gestionale dell'attività soggetta a controllo durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio ne comporta la decadenza; in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni.

### Art. 3.

Per gli edifici pregevoli per arte e storia, la cui disciplina di sicurezza è regolata dal regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, il nullaosta provvisorio può essere concesso per un periodo di dodici mesi, rinnovabile una sola volta, quando l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali abbia presentato un progetto per l'adeguamento delle attrezzature e degli impianti alla normativa di sicurezza in vigore.

## Art. 4.

Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo accertamento *in loco*, una dichiarazione del titolare o del rappresentante legale dell'attività, presentata in tempo utile, in cui si attesti che non è mutata la situazione valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.

Il rinnovo ha la validità prevista dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e deve essere concesso entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

## Art. 5.

Chiunque, in qualità di titolare o di rappresentante legale di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonchè il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Chiunque, nelle certificazioni previste negli articoli 2, secondo comma, e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 1 milione. La stessa pena si applica a chi contraffà o altera le certificazioni medesime.

## Art. 6.

Restano valide le disposizioni di cui alla legge 18 luglio 1980, n. 406, recante « Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi », nonchè quelle, contenute in leggi e regolamenti, che

non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

#### Art. 7.

Per l'attuazione degli adempimenti di cui agli articoli precedenti da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, a modifica di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, i posti previsti in aumento nei ruoli della carriera dei capi reparto e dei capi squadra nonché dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ripartiti secondo la seguente progressione cronologica:

##### *Anno 1982*

ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 900 unità;

ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 1.100 unità.

##### *Anno 1983*

ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 450 unità;

ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 550 unità.

I posti previsti in aumento per l'anno 1982 non coperti con l'assunzione dei vincitori del concorso espletato in attuazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66, aumentati dei posti resisi disponibili per le vacanze verificatesi negli stessi ruoli all'entrata in vigore della presente legge, saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in deroga all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, mediante la assunzione degli idonei allo stesso concorso.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1984 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.



## Art. 8.

Per le esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere utilizzato il personale del Corpo stesso che esplica servizio d'istituto nelle località ove hanno sede le istituzioni predette, o in quelle viciniori.

## Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.